Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale

Ubalda Macrì
Giudice del Tribunale di Napoli

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Governo dell'ICT nella PA fino all'estate 2012

- **D.Lgs. n. 39/93 istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (Aipa), con la funzione di:**
  - **disciplinare la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle PA dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali**
  - **emanare regole e standard per le PA nel settore ICT e coordinare i progetti informatici delle pubbliche amministrazioni con vari strumenti, ad esempio attraverso il rilascio di pareri su progetti informatici di consistente valore economico.**

Governo dell'ICT nella PA fino all'estate 2012

- **Nel 2001 nascono:**
  - **il Ministero senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie,**
  - **il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie**

- **Nel 2003, l'Aipa si è trasformata in Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, Cnipa (art. 176, D.Lgs. n. 196/2003)**

- **Nel 2006 nasce l'Agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con il compito di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.**

Governo dell'ICT nella PA fino all'estate 2012

- **Il Cnipa e il Dipartimento governavano l'innovazione delle pubbliche amministrazioni,**
- **L'Agenzia si occupava dell'innovazione delle piccole e medie imprese.**
- **Il Cnipa e il Dipartimento sono stati successivamente oggetto di ulteriori riorganizzazioni:**
  - **Il CNIPA è diventato DigitPA (D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177),**
  - **Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è diventato Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica (D.P.C.M. 28 aprile 2009). (art. 1, comma 368, L. n. 266/2005)**

Governo dell'ICT nella PA dall'estate 2012

- **DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono esplicitamente soppressi (art. 22, D.L. n. 83/2012)**

- **Nasce l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per svolgere le funzioni di:**
  - **DigitPA;**
  - **Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione**
  - **Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica**
  - **di sicurezza delle reti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (art. 19, D.L. n. 83/2012 in sede di conversione L. n. 134/2012)**

Governo dell'ICT nella PA dall'estate 2012

- **Consip S.p.A. si occupa:**
  - **dell'acquisto di beni e servizi ICT per la PA (centrale acquisti)**
  - **della realizzazione e gestione dei progetti Ict prima attribuite a DigitPA, come ad esempio del Sistema pubblico di connettività (art. 20, co. 4, D.L. n. 83/2012);**
  - **dell'istruttoria pareri di congruità tecnico-economica**

- **Sogei S.p.A. si occupa delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte finora da Consip S.p.A.**

Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

- **L'Agenzia per l'Italia Digitale deve realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, introdotta dall'art. 47, D.L. n. 5/2012 (convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) che recepisce in Italia gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010).**

- **Attenzione: l'art. 47 del D.L. n. 5/2012 stabilisce che sia una Cabina di regia - istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze - ad attuare l'Agenda digitale italiana.**

Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

- **L'Agenzia per l'Italia Digitale**
  - **contribuisce alla diffusione dell'Ict e delle reti di nuova generazione per favorire la crescita economica oltre che;**
  - **detta indirizzi, regole tecniche, linee guida su sicurezza, omogeneità dei linguaggi, degli standard per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra i sistemi informatici delle PA;**
  - **accelera i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi (diritto all'uso delle tecnologie, art. 3 CAD);**
  - **vigila, insieme a Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. sulla razionalizzazione della spesa informatica e sulla qualità;**
  - **promuove l'alfabetizzazione informatica in collaborazione con SSPA e Formez;**
  - **monitora l'attuazione dei piani Ict delle PA, segnalando alla Corte dei Conti ipotesi di danno erariale;**
  - **cura la progettazione di iniziative strategiche di interesse nazionale e tiene i rapporti con l'Unione europea;**
  - **promuove accordi fra PA di natura informatica.**

Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

- **La nuova Agenzia deve garantire dal 2013 un risparmio non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012 (art. 20, co. 5).**
- **È pensabile che per il primo anno contribuiranno a questo obiettivo di risparmio le minori spese derivanti dalla razionalizzazione degli enti.**
- **Per il prosieguo occorre considerare che 12 milioni corrispondono a circa 0,75% della spesa annua Ict 2010, stimata in oltre 1,6 miliardi di euro per la pubblica amministrazione centrale e gli enti pubblici non economici (cfr. Relazione annuale sulle attività svolte da DigitPA nell'anno 2011, pag. 12).**

Nuovo governo dell'ICT nella PA: pareri

- **I pareri. Come ente *primus inter pares* rispetto alle altre amministrazioni per il suo assetto istituzionale di Autorità indipendente, l'Aipa "giudicava" i progetti informatici di consistenti dimensioni delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici per garantire una coerenza di sviluppo dell'Ict, oltre che l'adozione di tecnologie d'avanguardia a prezzi in linea con quelli di mercato.**

- **I pareri, obbligatori e non vincolanti, consentivano di svolgere un ruolo di coordinamento centralizzato nell'ambito dell'informatica delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.**

Nuovo governo dell'ICT nella PA: pareri

- **La funzione di emissione dei pareri facoltativi è stata assegnata espressamente all'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 20, co. 3, lett. l), D.L. n. 83/2012)**

- **L'istruttoria per l'emissione del parere è svolta da Consip S.p.A. e non più dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che deve stipulare apposita convenzione con Consip S.p.A. per questa specifica finalità (art. 4, D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, G.U. 14 agosto 2012, n. 189)**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. **CAD**
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

CAD: principi generali

- **Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contiene il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) per disciplinare l'azione amministrativa attraverso gli strumenti informatici**

- **Il CAD sancisce il diritto per cittadini e imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori dei pubblici servizi (diritto all'uso delle tecnologie, art. 3, comma 1, CAD)**

- **La tutela giurisdizionale di tale diritto è affidata al giudice amministrativo (art. 3, comma 1-*ter*, CAD)**

CAD: principi generali

- **Il diritto dell'art. 3 CAD ha natura per così dire programmatica, perché non sono previste sanzioni specifiche per la sua inosservanza.**
- **Tuttavia, va segnalata un'importante pronuncia del TAR Basilicata 23 settembre 2011, n. 478 che, su ricorso di un'associazione esponenziale "Agorà Digitale" che lamentava che la Regione Basilicata non aveva indicato sul sito l'indirizzo di PEC, richiamando gli artt. 2 e 3 e dando attuazione all'art. 54, comma 2 *ter*, CAD ha ordinato alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare a mezzo PEC**

CAD: principi generali

- **Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 2, comma 1, CAD)**

- **Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, *nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione* nonché per la garanzia dei diritti di cittadini e imprese (Art. 12, comma 1, CAD)**

CAD: principi generali

- **La riorganizzazione strutturale e gestionale delle PA avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.**

- **Nella riorganizzazione strutturale e gestionale, le PA provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga secondo le regole tecniche del CAD (art. 15, CAD)**

CAD: diritti

- **Diritti dei cittadini e delle imprese:**
  - **Diritto all'uso delle tecnologie (art. 3)**
  - ***Domicilio digitale del cittadino (art. 3-bis)***
  - **Partecipazione al procedimento amministrativo (art. 4)**
  - **Pagamenti on-line (art. 5)**
  - **Comunicazioni imprese-amministrazioni pubbliche (art. 5-bis)**
  - **Utilizzo della Pec (art. 6)**
  - ***Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis)***
  - **Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza (art. 7)**
  - **Alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8)**
  - **Partecipazione democratica elettronica (art. 9)**
  - **Sportello unico delle attività produttive (art. 10)**
  - **Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese (art. 11)**

CAD: ambito di applicazione

- **Il CAD si applica alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 2, comma 2, CAD)**
- **In attuazione del disposto dell'art. 117, comma 2, lett. r) Cost., lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni (art. 14, comma 1, CAD)**

CAD: ambito di applicazione

- **Il decreto di novella del CAD rafforza la posizione delle regioni introducendo i seguenti commi:**
  - **Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali (art. 14, co. 2-bis)**
  - **Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese (art. 14, co. 2-ter)**

CAD: ambito di applicazione

- **Limiti nell'applicazione del CAD:**
  - **il CAD non si applica all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, consultazioni elettorali (art. 2, co. 6, CAD)**
  - **Il DPCM 9 febbraio 2011 definisce modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del consiglio dei ministri**
  - **Il DPCM 2 marzo 2011 definisce modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle Entrate**
  - **Il DPCM 25 maggio 2011 definisce modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Amministrazione economico finanziaria**

CAD: responsabilità nell'applicazione del CAD

- **I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limiti degli artt. 21 e 55, D.Lgs. n. 165/2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.**

- **L'attuazione delle disposizioni del CAD è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti (art. 12, comma 1-*ter*, CAD)**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. **Principali modifiche sul CAD**
   - **D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012**
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Principali modifiche sul CAD

- **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha introdotto all'interno del CAD il Sistema pubblico di connettività (SPC)**

- **Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ha novellato il CAD, introducendo delle novità su:**
  - **ambito e attuazione**
  - **innovazione tecnologica**
  - **organizzazione e governo**

- **Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha introdotto l'agenda digitale italiana ed ha modificato il CAD, conv. con L. 4 aprile 2012, n. 35**

- **Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ha nuovamente modificato il CAD**

D.Lgs. n. 235/2010: ambito e attuazione

	Prima del D.Lgs. n, 235/2010	Dopo il D.Lgs. n. 235/2010
Destinatari	Pubbliche amministrazioni individuate dal D.Lgs. n. 165/2001	Pubbliche amministrazioni individuate dal D.Lgs. n. 165/2001 e società partecipate o con prevalente capitale pubblico
Pagamenti on-line, P.E., P.E.C., qualità, contenuti siti web, fruibilità dati	Riguardavano solo le pubbliche amministrazioni centrali	Riguardano tutte le pubbliche amministrazioni
limitazioni	Ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, consultazioni elettorali	Ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, consultazioni elettorali; PCM e amministrazioni economico-finanziarie (secondo DPCM)
attuazione	Scadenze non definite	Scadenze definite dal l'art. 57, D.Lgs. n. 235/2010

D.Lgs. n. 235/2010: innovazione tecnologica

- **La legge n. 69/2009 che ha delegato il Governo alla modifica del CAD ha stabilito di:**
  - **modificare la normativa sulla firma digitale per semplificarne l'adozione (art. 33, comma 1, lett. e)**
  - **introdurre nuove disposizioni per la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (art. 33, comma 1, lett. q)**
  - **potenziare il riuso (art. 33, comma 1, lett. h)**

D.Lgs. n. 235/2010: organizzazione e governo

- **Gli organi di governo devono tener conto del CAD e della tecnologia nella definizione delle azioni di governo, indirizzi politici, direttive generali (art. 12, CAD)**

- **Una parte dei risparmi provenienti dall'innovazione tecnologica finanzia il premio di efficienza previsto dall'art. 27, D.Lgs. n. 150/2009, cd. riforma Brunetta e la rimanente parte finanzia nuovi progetti di innovazione (art. 15, CAD)**

- **Qualora le PA non provvedano a stipulare le convenzioni per lo scambio dati il Presidente del consiglio dei ministri può nominare un commissario *ad acta* (art. 58, CAD)**

D.L. n. 5/2012: agenda digitale (1/2)

- **L'art. 47 del D.L. n. 5/2012 ha mutuato l'agenda digitale europea e ha come obiettivi**
  - **modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazioni e cittadini/imprese**
  - **realizzazione delle infrastrutture al servizio delle "comunita' intelligenti" nei settori di mobilita', risparmio energetico, sistema educativo, sicurezza, sanita', servizi sociali, cultura;**
  - **del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;**
  - **potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi a cittadini e imprese, per un'amministrazione aperta e trasparente;**
  - **promozione di architetture di cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche amministrazioni;**
  - **acquisti pubblici innovativi**

(....)

D.L. n. 5/2012: agenda digitale (2/2)

- **(continua)**
  - **favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;**
  - **investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario;**
  - **consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, CAD, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle PA;**
  - **individuare criteri, tempi, modalita' per effettuare i pagamenti informatici e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.**

D.L. n. 5/2012: modifiche al CAD

- **Il D.L. n. 5/2012 ha modificato:**
  - **l'art. 57-*bis*, CAD, prevedendo l'aggiornamento tempestivo dell'indice delle pubbliche amministrazioni in mancanza del quale è prevista responsabilità dirigenziale (art. 47-*quater*, D.L. n. 5/2012)**
  - **l'art. 63, CAD, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2014 le PA e i soggetti interamente partecipati da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico utilizzano esclusivamente canali telematici, compreso la PEC per denunce, istanze, atti, garanzie fideiussorie, esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, richiesta di attestazioni e certificazioni (art. 47-*quinquies*, D.L. n. 5/2012)**
  - **l'art. 65, CAD, prevedendo anche l'uso della firma elettronica qualificata, oltre che della firma digitale per la presentazione di istanze valide da presentare alle pubbliche amministrazioni (art. 47-*sexies*, D.L. n. 5/2012)**

D.L. n. 179/2012: modifiche al CAD (1/3)

- **Il D.L. n. 179/2012 ha :**
  - **modificato l'art. 62, CAD, sostituendo con l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) l'indice nazionale delle anagrafi (INA) e l'anagrafe delle popolazione italiana residente all'estero (AIRE) presso il Ministero dell'Interno (art. 2, D.L. n. 179/2012);**
  - **introdotto l'art. 3-*bis*, CAD, relativo al domicilio digitale del cittadino al fine di facilitare la comunicazione tra PA e cittadini. Tale modalità è l'unica valevole per le comunicazioni della PA con il cittadino a partire dal 1° gennaio 2013 (art. 4, D.L. n. 179/2012);**

D.L. n. 179/2012: modifiche al CAD (2/3)

- **Il D.L. n. 179/2012 ha :**
  - **introdotto l'art. 6-*bis*, CAD, istitutivo dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la PAe le imprese e i professionisti in modalità telematica, presso il Ministero per lo sviluppo economico (art. 5, D.L. n. 179/2012)**
  - **potenziato le norme del Cad sulla trasmissione telematica, estendendo gli obblighi delle PA ai gestori di pubblici servizi e ribadendo la responsabilità dirigenziale, disciplinare e il danno erariale in caso di mancato utilizzo (art. 6, D.L. n. 179/2012);**

D.L. n. 179/2012: modifiche al CAD (3/3)

- **Il D.L. n. 179/2012 ha :**
  - **esteso la disciplina in materia di dati delle pubbliche amministrazioni, anche alle società interamente partecipate da enti pubblici o a prevalente capitale pubblico, riformulando l'art. 52, CAD e stabilendo che le PA pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico, il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso. E' stata ribadita, inoltre, la nozione di riutilizzo, secondo quanto disciplinato dal D.lgs. n. 36/2006 (art. 9, D.L. n. 179/2012)**
  - **rafforzato la disciplina sui pagamenti elettronici, modificando l'art. 5 , CAD e stabilendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (art. 15, D.L. n. 179/2012)**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   - principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. **Documento informatico**
   - **norme; valore probatorio; duplicati e copie**
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Norme sul documento informatico

- **Il documento informatico è considerato normativamente sotto due punti di vista:**
  - **quello della forma, che attiene alla modalità di formazione del documento giuridicamente valido**
  - **quello della prova, che riguarda l'efficacia del documento nel processo**

Documento

- **Il documento informatico è la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), CAD)**

- **Il documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura privatistica o pubblicistica della loro disciplina sostanziale (art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990)**

Norme sul telegramma

- **Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo**

- **La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio**

- **Se l'identità della persona che ha scritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria**

- **Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione (art. 2705, c.c.)**

Norme sul telegramma

- **La produzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale**

- **Il mittente se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione (art. 2706, c.c.)**

Norme sul documento informatico

- **(...) è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco (art. 15-*quinquies*, D.L. n. 415/1989)**

- **(....) se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93)**

Norme sul documento informatico

- **Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, L. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 15, comma 2, L. n. 59/1997)**

Norme sul documento informatico

- **La deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 sulla conservazione dei documenti deriva dal DPR n. 445/2000 che ha stabilito che:**
  - **le PA e i privati hanno facoltà di sostituire a tutti gli effetti i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originale (art. 6, comma 1)**
  - **Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella PA (art. 6, comma 2)**

Norme sul documento informatico

- **Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (art. 20, comma 1, CAD)**

- **L'idoneità di un documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, comma 1-*bis,* CAD)**

Norme sul documento informatico

- **Il documento informatico su cui è apposta una firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD)**

- **Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3 che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. (art. 21, comma 2, CAD)**

- **Le scritture private di cui all'articolo 1350 c.c. primo comma nn. 1-12 se fatte con documento informatico sono sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale pena la nullità (art. 21, comma 2-*bis*, CAD)**

Valore probatorio di un documento informatico

Caratteristiche	Valore probatorio	Rif. norma.
Assenza di sottoscrizione	Liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità	Art. 20, co. 1-*bis*, CAD
Indicazione nome/cognome a stampa	Attribuzione del documento al soggetto sosttoscrittore	Art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93
Firma elettronica	Liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità	Art. 21, co. 1, CAD
Firma avanzata, qualificata o digitale, rispetto regole tecniche art. 20, co. 3, CAD	Art. 2702 c.c. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare salvo che questi ne dia prova contraria	Art. 21, co. 2, CAD

Valore probatorio di un documento informatico

Caratteristiche	Valore probatorio	Rif. norma.
Firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata basata su certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso	Equivale a mancata sottoscrizione	Art. 21, co. 3, CAD
Firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata basata su certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, cui è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi, che colloca la generazione della firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.	Art. 2702 c.c., in quanto l'art. 51 DPCM 30 marzo 2009 stabilisce che la firma digitale ancorchè sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato	Art. 21, CAD, art. 51, DPCM 30 marzo 2009

Norme sul duplicato informatico

- **Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (art. 1, comma 1, lett. i-*quinquies*), CAD)**

- **I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 (art. 23-*bis*, comma 1, CAD)**

Norme sulle copie

- **Copia informatica di un documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (art. 1, comma 1, lett. i-*bis*), CAD)**

- **Copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quello del documento analogico da cui è tratto (art. 1, comma 1, lett. i-*ter*), CAD)**

- **Copia informatica di un documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto con diversa sequenza di valori binari (art. 1, comma 1, lett. i-*quater*), CAD)**

Valore giuridico delle copie

- **Per il valore probatorio delle copie il CAD prevede due regimi:**
  - **l'attestazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nel qual caso le copie hanno in ogni caso la stessa efficacia probatoria degli originali (artt. 22, comma 2; 23, comma1; 23-*bis*, comma 2; 23-*ter*, comma 3);**
  - **l'impiego della copia senza alcuna attestazione, nel qual caso le copie hanno la stessa efficacia probatoria dell'origianle se la conformità non è espressamente disconosciuta (artt. 22, comma 3; 23, comma 2; 23-*bis*, comma 2)**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. **Firma del documento informatico**
   - **firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche**
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Firma del documento informatico

- **I metodi di firma su un documento informatico sono:**
  - **la semplice indicazione del nome e cognome del firmatario in calce al documento (cd. firma a stampa, art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)**
  - **l'identificazione del firmatario e la registrazione del dato che comprova tale identificazione (cd. firma elettronica, art. 1, comma 1, lett. q), CAD)**
  - **l'uso di algoritmi crittografici asimmetrici che consentono di generare prove riconducibili soltanto a un determinato soggetto (cd. firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, art. 1, comma 1, lett. q-*bis*), r), s), CAD)**

Firma a stampa: definizione

- **Nell'ambito delle PA l'immissione, la riproduzione su qualsiasi supporto e la trasmissione di dati, informazione e documenti mediante sistemi informatici o telematici , nonché l'emanazione di atti amministrativo attraverso i medesimi sistemi devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)**

Firma a stampa: giurisprudenza

- **La firma a stampa è stata utilizzata:**
  - **nell'ambito dei rapporti fra pubbliche amministrazioni limitatamente alle istruttorie;**
  - **nell'ambito dei rapporti fra pubbliche amministrazioni e cittadini limitatamente all'invio di documenti generati direttamente dai sistemi informatici (ad esempio per l'invio dei verbali di contravvenzione prodotti con mezzi automatici)**

- **Sebbene non esista una norma specifica che autorizzi l'uso della firma a stampa nei rapporti PA – cittadini (il D.Lgs. 39/93 si riferiva ai rapporti tra PA), la Cassazione ha avallato questa prassi, fissando il principio secondo cui il documento con indicazione a stampa del firmatario può sostituire a tutti gli effetti le evidenze cartacee in tutti quei casi in cui la legge non prevede l'autografia della sottoscrizione come requisito di esistenza giuridica dell'atto, e in ogni caso quando gli elementi del documento consentono comunque di riferire con certezza quel determinato documento al suo autore**

Firma a stampa: giurisprudenza

- **La firma autografa**
  - **non è essenziale ai fini dell'esistenza del documento giuridico potendo essere sostituita dalla firma a stampa sotto i provvedimenti amministrativi emanati attraverso sistemi informatici e telematici (art. 3 D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) Cass. 10 giugno 2009, n. 13375; 31 maggio 2005, n. 11499; 22 novembre 2004, n. 21954; 26 agosto 2004, n. 16988; 12 luglio 2001, n. 9441; 1° agosto 2000, n. 10031; 27 luglio 2000, n. 9891; 5 maggio 2000, n. 5684; 10 febbraio 2000, n. 1458; 24 settembre 1997, n. 9394; 7 agosto 1996, n. 7234, (in genere su fattispecie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a contravvenzioni al codice della strada)**
  - **rende invalidi i documenti che ne sono sprovvisti, a meno che non sia possibile accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi, secondo le norme positive, ne debba essere l'autore Cass. 28 dicembre 2000, n. 16204 (in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 15, L. 59/97 ed ai relativi regolamenti attuativi)**

Firma a stampa: valore probatorio

- **Sotto il profilo probatorio, la firma a stampa non richiede alcun disconoscimento, ma solo una semplice contestazione (art. 20, co. 1-*bis*, CAD)**

- **Il documento informatico con la firma elettronica è equiparato agli effetti processuali al documento informatico privo di sottoscrizione (art. 20, co. 1-bis e dall'art. 21, co. 1, Cad)**

- **il soggetto cui è apparentemente attribuito il documento può tutelarsi semplicemente deducendo di non essere l'autore del documento stesso e offrendo una giustificazione plausibile dell'asserto (*)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Firma a stampa: valore probatorio

- **Il documento in questione è liberamente valutabile dal giudice come prova, con la conseguenza che la contestazione della sottoscrizione impedisce al giudice una valutazione sicuramente favorevole a chi l'ha prodotto in giudizio**

- **Il che ulteriormente significa che la contestazione da parte dell'apparente sottoscrittore obbligherà l'utilizzatore processuale del documento a dare lui la prova che il documento è riconducibile con certezza all'apparente sottoscrittore (*)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Firma a stampa: un esempio

- **Viene prodotta in giudizio la e-mail recante la firma di Tizio, il quale dichiara che deve a Caio 1000**
- **Caio intende utilizzare questa mail per ottenere da Tizio il pagamento di 1000**
- **Tizio va in giudizio e può difendersi dicendo che il documento prodotto non ha alcun valore perché si tratta di un file ASCII modificabile da chiunque**

- **Caio decide di portare in giudizio il documento dal quale si evince tutta l'intestazione (o header) della e-mail, per risalire all'indirizzo IP dal quale è stata trasmessa la e-mail e effettuare l'accertamento sulla postazione informatica da cui è partita la e-mail, il percorso che questa ha seguito, l'orario in cui è stata spedita**
- **Serve consulenza tecnica d'ufficio per verificare se l'indirizzo sia riconducibile a Tizio (*)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Firma a stampa: un esempio

- **Ipotesi:**
  - **1. Tizio ha inviato la e-mail da un'altra postazione utilizzando un indirizzo temporaneo o provvisorio;**
  - **2. la e-mail è partita da una postazione riconducibile a Tizio, ma Tizio potrebbe dare la prova (che potrebbe essere invero anche diabolica) che ci sia stato un abusivo accesso alla sua postazione.**
- **Sulla sola spedizione della e-mail si potrà arrivare ad un giudizio di certezza definitiva (a meno di operazioni di hacker) dal momento che la e-mail è tracciata nei log del gestore del provider**
- **Sull'apposizione della firma, però, il giudizio sarà di tipo probabilistico secondo l'*id quod plerumque accidit***
- **All'esito di una accurata indagine, se si è fortunati, si può arrivare con certezza solo a dire che la mail è partita da una postazione informatica nella disponibilità di Tizio in un certo orario (*)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Firma a stampa: un esempio

- **Tizio può andare in giudizio e scegliere un'altra strategia difensiva, dicendo che la mail è partita dalla sua postazione informatica, ma con un contenuto diverso da quello evidenziato e portato in giudizio da Caio.**

- **Tizio porterà in giudizio una mail dal differente tenore, ma, qualora non ne fosse più nella disponibilità, dovrà chiedere al giudice di ordinare al gestore del provider del mittente o del destinatario l'esibizione di questa mail.**

- **Non è detto però che il gestore disponga della mail, con la conseguenza che Tizio potrebbe avere ragione, ma non vedere riconosciuto il suo diritto in giudizio, perché nell'impossibilità di darne prova (*)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Firma a stampa: giurisprudenza

- **Tribunale di Brescia (sentenza 11 marzo 2008, n. 348) ha assolto l'imputato dal delitto di falso in atto pubblico, giacché incerto era l'autore dell'atto, siccome il messaggio di posta elettronica (non certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo (*)**

- **Tribunale di Roma, 11 giugno 2012 ha assolto un imputato di pedopornografia, tra l'altro per mancanza di corrispondenza tra la titolarità di un indirizzo IP e l'esclusività nell'utilizzo della connessione (www.blogstudiolegalefinocchiaro.it)**

(*) [I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, cit., 173-174]

Direttiva europea sulle firme elettroniche

- **La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 disciplina la sottoscrizione dei documenti informatici in tutti gli Stati membri dell'UE**

- **Obiettivo della direttiva è agevolare le comunicazioni e il commercio elettronico nello spazio comunitario**

- **La direttiva cerca di bilanciare tra la cultura dei paesi di civil law e la cultura dei paesi di common law.**

Direttiva europea sulle firme elettroniche

- **firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione**

Common law

- **firma elettronica avanzata, firma elettronica con i seguenti requisiti:**
  - **a) essere connessa in maniera unica al firmatario;**
  - **b) essere idonea ad identificare il firmatario;**
  - **c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;**
  - **d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati**

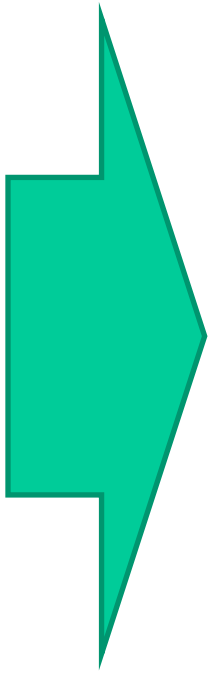

Civil law

Norma italiana sulle firme elettroniche

- **L'art. 1, comma 1, CAD delinea il nuovo quadro delle firme con una nuova terminologia:**
  - **<u>firma elettronica</u>, metodo per identificare l'autore di un'operazione informatica o di un documento informatico**
  - **<u>firma elettronica avanzata,</u> particolare tipo di firma elettronica che, oltre a identificare l'autore, consente il controllo esclusivo del mezzo di firma da parte del firmatario e permette di verificare l'integrità del documento firmato**
  - **<u>firma elettronica qualificata,</u> particolare tipo di firma elettronica avanzata prodotta con le due caratteristiche previste dalla direttiva europea per gli effetti giuridici della firma, ossia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma**
  - **<u>firma digitale,</u> particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato e realizzata con la tecnica della crittografia asimmetrica**

Norma italiana sulle firme elettroniche

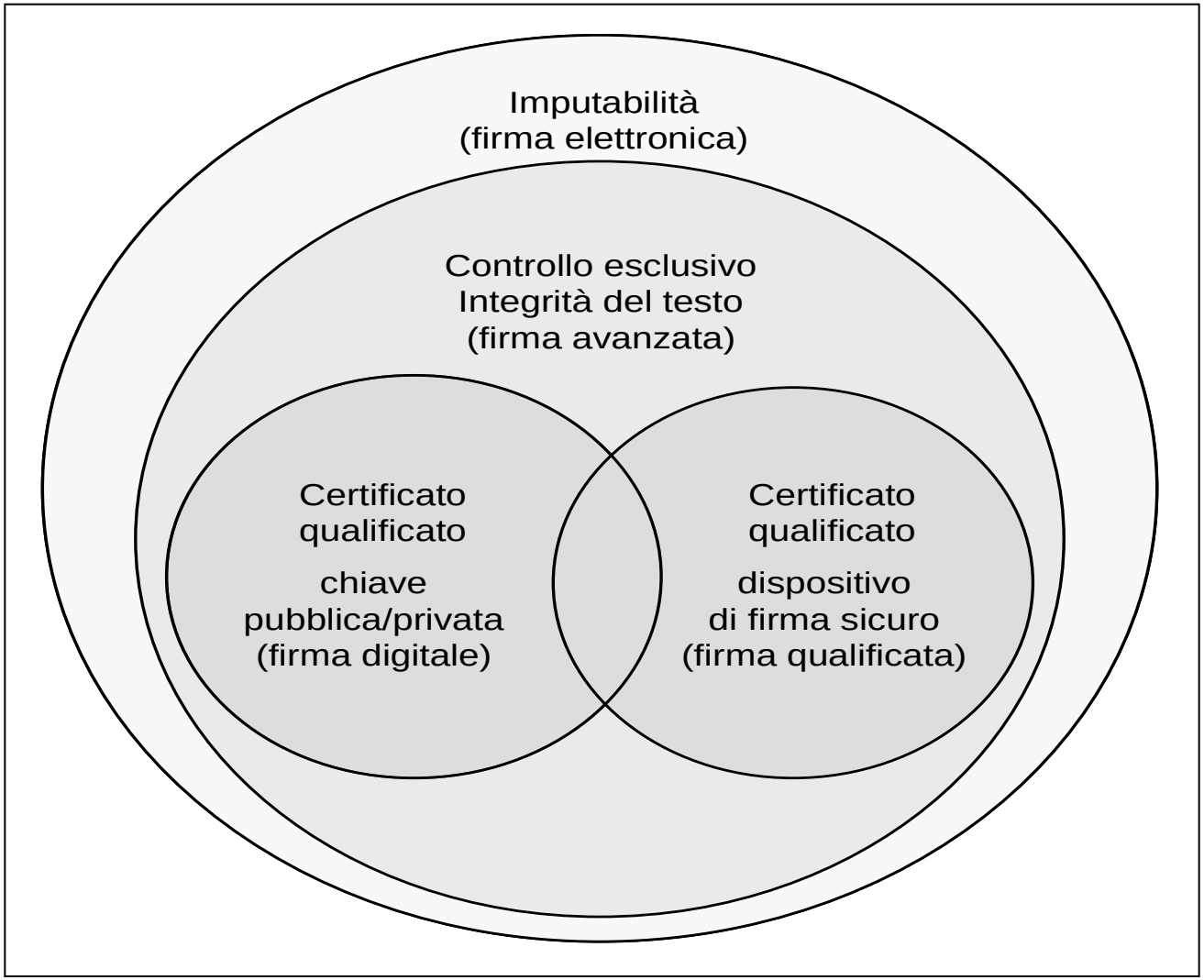

Dottrina italiana sulle firme elettroniche

- **La dottrina processualcivilistica si è soffermata su:**
  - **qual è l'efficacia probatoria del documento costituito dalla memoria elettronica o dal supporto informatico di un calcolatore**
  - **quali requisiti deve presentare la firma elettronica per garantire l'imputazione soggettiva della paternità del documento;**
  - **se, anche in assenza di sottoscrizione autografa, può ritenersi assolto il requisito della forma ad substantiam richiesto dagli artt. 1350-1352 c.c.;**
  - **se la genuinità e la sicurezza delle risultanze documentali computerizzate sono sufficientemente garantite, sul piano tecnico, nei confronti di qualsiasi rischio di errore accidentale, di manipolazione dolosa o di "frode informatica";**
  - **se e come sia possibile tecnicamente un procedimento di verificazione del documento atto a determinare la genuinità materiale e la paternità giuridica del documento a simiglianza di quanto previsto dagli artt. 2702 e ss. c.c. e 216-221 c.p.c. (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **Principio generale del nostro ordinamento è che il giudice *deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti* (art. 116, comma 1, c.p.c.)**
- **I criteri di valutazione relativi alle *caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità* (parte finale dell'art. 21, co. 1) sono criteri razionali che devono orientare il giudice nel libero apprezzamento.**
- **Le caratteristiche del documento firmato elettronicamente incidono sull'apprezzamento dell'attendibilità della prova insieme ad altri elementi che il giudice è tenuto a valutare, quali, ad esempio, la credibilità delle dichiarazioni del teste che devono passare al vaglio di alcuni criteri soggettivi e oggettivi: qualità personali, interesse nella causa, rapporti con le parti, precisione e completezza delle dichiarazioni, comportamento del teste (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **Il documento informatico cui è apposta una firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21, co. 1, CAD)**
- **L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, co. 1-*bis*, CAD)**

- **Il documento informatico privo di sottoscrizione e il documento informatico sottoscritto con la firma elettronica hanno la stessa disciplina**

Valore probatorio della firma elettronica

- **Il documento informatico con firma elettronica semplice è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta di cui all'art. 1350 c.c., tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, se così ritiene il giudice**

- **Spetta al giudice interpretativamente stabilire se un documento informatico assolva o meno al requisito della forma scritta richiesta a pena di nullità**

- **E' evidente che il problema, nella pratica, non ha solo natura sostanziale, ma anche processuale e che la decisione del giudice sarà fortemente condizionata da tutti gli atti che entreranno nel processo e dal comportamento nonché dalle strategie processuali delle parti (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **È rimesso alla libera valutazione del giudice il giudizio sulla prova costituita dal documento informatico con firma elettronica semplice.**
- **La dottrina si divide e :**
  - **ritiene inspiegabile che si possa creare una divaricazione tra la validità del documento ai fini della forma e l'efficacia probatoria dello stesso, nel senso che se il giudice riconosce che, in presenza delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, il documento assolve alla forma scritta, allora non può che attribuire a questo, automaticamente, l'efficacia dell'art. 2702 c.c., con la conseguenza che la contestazione della paternità della firma deve passare necessariamente attraverso il meccanismo del disconoscimento**
  - **opina nel senso che il documento con firma elettronica semplice prescinde totalmente dal riconoscimento o dal disconoscimento della sottoscrizione, perché il valore probatorio del documento, è, per espressa disposizione normativa, liberamente valutabile dal giudice (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **Il documento informatico recante firma elettronica semplice non deve essere disconosciuto, quando si intende contestarne l'imputabilità.**
- **Il disconoscimento della scrittura privata (cartacea) con sottoscrizione non riconosciuta né autenticata determina l'inutilizzabilità del documento, salvo il vittorioso esperimento del giudizio di verificazione, mentre il disconoscimento del documento informatico con firma elettronica semplice si risolve in una contestazione della provenienza o della conformazione del documento, che si assume sia stato abusivamente formato o alterato**
- **Alla luce dell'evoluzione tecnologica e allo stato della normativa, sembra preferibile la tesi che nega il disconoscimento della scrittura recante la firma elettronica semplice (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **Lo stesso Cad nell'attribuire al documento recante la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale l'efficacia della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c., e nel prevedere che invece il documento informatico con firma elettronica semplice sia liberamente valutabile dal giudice, per implicito, nega che a quest'ultimo possa applicarsi il meccanismo dell'art. 2702 c.c.**

- **Se l'apparente sottoscrittore intende negare la paternità del documento, dovrà formulare una motivata contestazione, di modo da innescare una sorta di accertamento probatorio incidentale per le verifiche del caso**

- **Secondo il tipo di contestazione, l'accertamento riguarderà la paternità del documento o il contenuto dello stesso (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Valore probatorio della firma elettronica

- **Due problemi delicatissimi nella materia informatica:**
  - **a) nella pratica è estremamente difficile dosare in modo sapiente, con equilibrio e prudenza l'applicazione della regola di giudizio dell'onere della prova e della regola di creazione giurisprudenziale della vicinanza della prova;**
  - **b) nella generalità, se non nella totalità dei casi, la consulenza tecnica che il giudice avrà necessità di disporre non costituisce semplicemente un ausilio tecnico per il discernimento delle prove, ma sarà essa stessa strumento di ricerca della prova perché necessariamente il giudice dovrà dare mandato al consulente di cercare una serie di documenti, atti o tracce per arrivare a dirimere la questione.**
- **Anche a fronte di una contestazione o di un banale disconoscimento di sottoscrizione, non basterà la prova testimoniale, la perizia calligrafica etc., ma saranno indispensabili accertamenti molto più complessi, per i quali il giudice dovrà, su *input* delle parti, farsi attore egli stesso del procedimento di cognizione incidentale. (*)**

(*) Da: I. Macrì, U.Macrì, G. Pontevolpe, cit., pp. 220 e ss.

Firma elettronica: giurisprudenza

- **In giurisprudenza, Tribunale Cuneo 15 dicembre 2003 (considerato il *leading case)* che ha emesso il decreto ingiuntivo sulla base della semplice *e-mail*. La posta elettronica è un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, posto che il mittente deve eseguire un'operazione di validazione, inserendo la propria *password* e il porprio *username***

- **In termini, Tribunale Mondovì 7 giugno 2004, secondo cui l'*e-mail* è un documento informatico provvisto di firma elettronica, in cui la coppia dei dati mittente- *headers* associati logicamente alla coppia dei dati *username-pw* soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2 DPR 445/00**

Firma elettronica: giurisprudenza

- **Il Giudice di Pace di Pesaro 2 novembre 2004 ha concesso il decreto ingiuntivo sulla base dell'e-mail**

- **Il Tribunale di Ancona 9 aprile 2005 ha negato la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo perché ha ritenuto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta (*e-mail*)**

- **Il Tribunale di Cassino 24 febbraio 2009 ha ritenuto che la *e-mail* costituisce prova contro l'apparente sottoscrittore se questi non la disconosce**

Firma elettronica: giurisprudenza

- **Invece, secondo Trib. Roma 27 maggio 2010, la *e-mail* non è idonea a reggere il credito nell'opposizione a decreto ingiuntivo perché non ha alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e dunque garanzia di attendibilità del documento.**

- **In concreto non è possibile accertare la cd. intestazione del messaggio di posta elettronica né desumere l'esistenza di un qualsiasi sistema di sicurezza dalla semplice registrazione di un dominio.**

- **In termini, Trib. Prato 15 aprile 2011**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **L'art. 21, comma 2, CAD stabilisce che il documento recante la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3, CAD che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.**

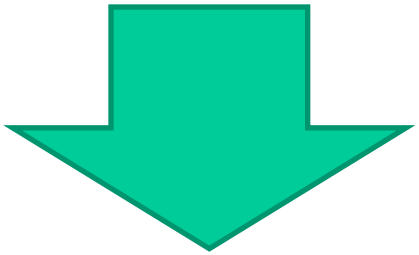

- **Nel caso di firma elettronica avanzata, firma qualificata e firma digitale le regole tecniche hanno l'importante funzione di conferire al documento informatico certezza sia in ordine al contenuto, sia in ordine al sottoscrittore, sia in ordine alla riferibilità del contenuto al sottoscrittore**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Dal punto di vista tecnico, se il documento viene firmato con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, ogni modifica successiva alla firma è evidenziata.**

- **La figura giuridica più prossima alla fattispecie concreta in esame è senz'altro quella della scrittura privata, di cui all'art. 2702 c.c.**

- **Art. 2702 c.c. "Efficacia della scrittura privata"**
- ***La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della pro-venienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta*.**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Se viene prodotta in giudizio la scrittura privata, salvo il giudizio sulla veridicità o falsità ideologica del contenuto, atteso che il dichiarante può dire quello che vuole, la stessa è riferibile univocamente al suo autore, se questi l'abbia riconosciuta volontariamente (il che avviene in genere per implicito laddove non venga disconosciuta) o se si siano verificati i casi di riconoscimento tacito, cui è attribuito il significato legale di riconoscimento dall'art. 215 c.p.c., quando:**
  - **a) la parte alla quale la scrittura privata è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta è contumace, salva la disposizione dell'art. 293, comma 3, c.p.c.**
  - **b) la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Dal punto di vista tecnico il riferimento all'art. 2702 c.c. nel caso del documento informatico recante la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, è probabilmente inappropriato**

- **Il legislatore, nel mentre attribuisce al documento l'effetto di piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, poi stabilisce che l'utilizzo del dispositivo di firma (che è l'ipotesi più importante di contestazione della firma) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Cosa avviene nel caso del documento cartaceo firmato?**
- **Se Caio fa valere in giudizio la dichiarazione scritta con cui Tizio dice che gli deve 1000, Tizio ha l'onere di disconoscere la firma o il contenuto tempestivamente.**
- **Nel caso di contestazione della firma da parte di Tizio, Caio dovrà proporre istanza di verificazione, offrire le scritture di comparazione e chiedere al giudice la consulenza grafologica.**
- **Nel caso di contestazione del contenuto, invece, Tizio dovrà offrire la prova dell'abusivo riempimento di foglio in bianco dove era apposta solo la sua sottoscrizione autografa.**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Cosa avviene nel caso del documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale?**

- **Tutto il meccanismo di disconoscimento della firma che ben si conosce processualmente per il documento cartaceo non ha più senso**
- **Al livello tecnologico raggiunto, la firma elettronica avanzata, qualificata e digitale garantiscono pienamente (salvo interventi di *hacker*) la provenienza delle dichiarazioni proprio da parte di quel determinato soggetto che ha utilizzato il dispositivo di firma.**
- **Per questo motivo, il legislatore fissa la presunzione legale della riferibilità del documento informatico al suo apparente sottoscrittore e richiede che questi fornisca l'eventuale prova contraria.**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Il riferimento all'art. 2702 c.c. non è integrale, ma parziale, potendo riguardare solo la parte dell'efficacia probatoria piena, nella misura in cui il giudice accerti il rispetto delle regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento**
- **Non opera, invece, il meccanismo processuale del disconoscimento come per il documento cartaceo, perché nel documento informatico è il titolare del dispositivo di firma che deve dare la prova contraria**
- **Il soggetto cui viene attribuito il documento potrebbe contestare di averlo formato o sottoscritto, ma, a causa della presunzione legale a suo carico, dovrà offrire delle precise prove del furto di identità o della falsificazione materiale del documento, es. esistenza di un *software* malevolo che visualizza per la sottoscrizione un testo diverso da quello che viene trasmesso o che viene ricevuto**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **Il giudizio necessario all'accertamento sarà molto simile all'accertamento incidentale necessario nell'ipotesi di firma elettronica semplice, con la particolarità però che mentre in quest'ultimo caso, la semplice contestazione della controparte rovescia sulla parte l'onere della prova, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 21, comma 2, Cad la prova è tutta a carico del firmatario apparente**

- **Ai fini della valutazione della prova, inoltre, il giudice non potrà fare a meno di apprezzare anche l'eventuale concorso di colpa del sottoscrittore il quale abbia consentito ad altri soggetti di utilizzare il suo dispositivo di firma, ovvero non lo abbia custodito adeguatamente, nonostante l'obbligo di vigilanza a suo carico**

Valore probatorio delle firme avanzate

- **In definitiva, si può ritenere che:**
  - **nel caso della firma elettronica semplice non abbia senso parlare di disconoscimento del documento informatico, il cui valore probatorio è liberamente apprezzato dal giudice,**
  - **nel caso della firma elettronica avanzata , qualificata e digitale, non possa parlarsi di disconoscimento, perché nonostante il riferimento all'art. 2702 c.c., la presunzione legale di paternità dello scritto obbliga il firmatario apparente a fornire piena prova contraria**

Firme avanzate: giurisprudenza

- **Trib. Catanzaro 30 aprile 2011 il consenso attraverso il *point and click* non è sufficiente per la specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore delle clausole vessatorie richiesta, ai fini dell'efficacia delle condizioni generali di contratto dall'art. 1341 c.c.**

- **Non basta quindi la firma elettronica semplice, ma occorre la firma digitale**

Firme avanzate: giurisprudenza

- **Secondo Trib. Vicenza 21 aprile 2009, in materia di iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento di partecipazioni, la firma digitale semplice (ossia non autenticata dal notaio) crea una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile con ogni mezzo di prova, mentre la firma digitale autenticata dal notaio crea una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile solo con la querela di falso**

- **Non basta quindi la firma digitale semplice, ma occorre la firma digitale autenticata dal notaio**

Firme avanzate: giurisprudenza

- **Vi è una significativa giurisprudenza dei TAR che si è formata sul valore della cauzione fideiussoria generata elettronicamente ai fini della partecipazione ed aggiudicazione di una gara.**

- **Si vedano Tar Sicilia 22.10.2010, n. 13002, che richiama la sua giurisprudenza consolidata sul punto – 12.4.2010, n. 4935; 6.5.2010, n. 6461; 17.5.2010, n. 6883 – ai fini della legittima partecipazione ad una pubblica gara per l'affidamento di un appalto, la polizza generata in via informatica e sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata, contenente la cauzione provvisoria, o viene prodotta in originale o in formato informatico ex artt. 20-22, CAD o può essere prodotta su supporto cartaceo con l'attestazione di un pubblico ufficiale ex art. 23, comma 2 *bis,* CAD**

(segue)

Firme avanzate: giurisprudenza

(segue)

- **Questa attestazione non ammette come equipollente la dichiarazione di conformità ex artt. 46, 47 e 76 DPR 445/00 e ciò perché la cauzione non è un documento ex art. 19 DPR 445/00 (documento rilasciato o conservato dalla PA, titolo di studio, fattura etc.)**

- **In termini, Tar Sicilia, 5 agosto 2010, n. 9200; 26 ottobre 2010, n. 13564; Tar Calabria 6 giugno 2012, n. 539; Tar Puglia 24 maggio 2012, n. 1019**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. **PEC**
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

PEC

- **Dieci cose che non si possono non sapere sulla PEC (*)**
  - **1) La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione**
  - **2) Non è un sistema di firma del documento che si trasmette**
  - **3) Non è un sistema di crittografia**
  - **4) La posta elettronica certificata serve, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, a provare spedizione e ricevuta**
  - **5) Se si vogliono assicurare al documento spedito con il sistema di comunicazione costituito dalla PEC altre proprietà (firma, segretezza), occorre utilizzare anche altri sistemi (firma digitale, programmi di crittografia)**

(segue)

- **(*)(http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/documento-informatico-e-firma-digitale/intervento-10-cose-che-non-si-possono-non-sapere-sulla-pec/)**

PEC

(segue)

- **6) L'indirizzo PEC obbligatorio (per professionisti e imprese) nasce per essere utilizzato nei rapporti con la p.a., ma può essere utilizzato anche nei rapporti fra privati**
- **7) L'indirizzo PEC obbligatorio per i professionisti è, di per sé, destinato ad una pubblicità limitata. Infatti gli ordini professionali lo pubblicano in un elenco, consultabile in via telematica esclusivamente dalle p.a.**
- **8) L'indirizzo PEC obbligatorio individua un domicilio informatico presso il quale ogni atto può essere notificato dalla pubblica amministrazione. L'uso del sistema PEC nelle comunicazioni con la p.a. non è più basato sul consenso, come originariamente disposto dal d.p.r. 68/2005**
- **9) Anche le pubbliche amministrazioni devono avere un indirizzo PEC, che deve risultare dalla home page del sito, e non possono rifiutare un'istanza inviata via PEC**
- **10) Dalla titolarità di un indirizzo PEC deriva un obbligo di controllo periodico della casella PEC e di conservazione digitale dei documenti ricevuti.**

PEC: giurisprudenza

- **Un'importante applicazione in materia di PEC si rinviene in Cass. 20 giugno 2012, n. 10143 secondo cui l'obbligo di indicare l'indirizzo di PEC esonera il legale dalla domiciliazione ex lege presso la cancelleria**

- **La Cassazione ha ragionato in chiave di prospective overruling delinenando quello che dev'essere il regime giuridico dal 1° febbraio 2012**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. **Principali modifiche al PCT e al PPT**
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. Contenuti dei siti web

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **La materia delle notificazioni e comunicazioni è stata oggetto di vari interventi normativi che si sono succeduti con cadenza quasi annuale, sovrapponendosi in modo disorganico**

- **Ultimo, il D.L. 179/12 interviene in modo incisivo sulle comunicazioni e notificazioni del processo civile e penale (art. 16), delle procedure concorsuali (art. 17), della procedura da sovraindebitamento dell'insolvente civile (art. 18)**

- **Ricostruiamo i passi principali …**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **L'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato successivamente modificato ed integrato con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.**
- **L'art. 51 modificato stabilisce che:**
  - **nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (co. 2)**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

(segue)

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

(segue)

- **Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 51, co. 1, D.L. 112/2008)**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **In questo modo alle prescrizioni già presenti per il processo civile si sono unite le prescrizioni per la digitalizzazione del processo fallimentare e del processo penale**

- **Va precisato, però, che mentre per il processo civile il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in Legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha imposto delle modifiche al codice di procedura penale, intervenendo tra l'altro con l'aggiunta dell'art. 149 bis c.p.c. e sull'art. 45 disp. att. c.p.c., per il processo penale non si è effettuato alcun intervento sul codice di procedura penale**

- **Le regole tecniche per il funzionamento della "giustizia digitale" sono contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **Art. 149-*bis* c.p.c. Notificazioni a mezzo posta elettronica.**

- **Si tratta di una modalità di notificazione non esclusiva, ma cumulativa con le altre già previste dal codice e che consiste nella trasmissione da parte dell'ufficiale giudiziario, cui venga richiesto questo tipo di notificazione, della copia informatica dell'originale informatico o della copia informatica del documento cartaceo, sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle PA**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di PEC del destinatario**

- **A questo punto, l'ufficiale giudiziario redige la "*relata* di notifica" su un documento informatico separato, che forma egli stesso, sottoscrive con firma digitale e congiugerà all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia.**

- **Nella *relata*, ovviamente, l'ufficiale giudiziario indicherà la persona cui è stata consegnata la copia e le sue qualità, nonché l'indirizzo di PEC**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate le ricevute di invio e di consegna restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione ed agli allegati previsti**
- **Quando il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del provvedimento del giudice che deve contenere l'indicazione delle parti, del giudice, dell'ufficio giudiziario e del numero di procedimento, nonché del testo integrale del provvedimento, viene trasmesso tramite PEC, nel fascicolo va inserito il messaggio di PEC, formato ed inviato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e ricezione dei docc. informatici (art. 45 disp. att. c.p.c., come integrato dall'art. 16, comma 3, lett. d), D.L. 179/12)**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **La novità fondamentale del D.L. 179/12 sta in ciò:**
  - **-mentre prima la notifica a mezzo PEC era una modalità alternativa nel processo civile,**
  - **-ora l'art. 16, comma 4 stabilisce che nei procedimenti civili le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate ESCLUSIVAMENTE per via telematica all'indirizzo di PEC e, allo stesso modo (MA NON SI USA L'AVVERBIO ESCLUSIVAMENTE, SICCHE' E' LEGITTIMO IL DUBBIO), si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 –bis, 149, 150, 151, comma 2 c.p.p.**
- **La *relata* è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con messa a disposizione sul sito Internet individuato dall'amministrazione dell'atto integrale a cui il destinatario può accedere con gli strumenti di identificazione elettronica disciplinati dall'art. 64, CAD (norma parz. Riproducente l'art. 4 legge 24/2010)**

- **Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti che non si sono dotati di PEC o la cui PEC non funzioni per cause ad essi imputabili sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria**

- **Nel caso in cui nel giudizio civile stia la parte personalmente o la PA a mezzo del suo dipendente le notificazioni e comunicazioni si fanno all'indirizzo di PEC indicato**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **La norma di chiusura del sistema così innovato è costituita dal comma 8 dell'art. 16, D.L. n. 179/2012 secondo cui, quando non è possibile procedere alla notifica/comunicazione a mezzo PEC, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali si applicano le regole ordinarie**

- **Vi è poi uno scadenzario per l'entrata in vigore di tutte le modifiche, nonché la previsione di un impegno di spesa irrisorio per la realizzazione di questo straordinario progetto.**

Principali modifiche sul PCT e sul PPT

- **Lo stato attuale:**
- **Il PCT è partito in vari tribunali**
- **Il PPT è partito dal 1° ottobre 2012, in virtù di uno specifico Decreto del Ministero della Giustizia del 12 settembre 2012, pubblicato su GU del 15 settembre 2012 solo presso il Tribunale di Torino**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. **Dati delle pubbliche amministrazioni**
   - **Open data; riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica**
9. Contenuti dei siti web

Dati delle PA

- **Il capo V del CAD è dedicato ai dati delle pubbliche amministrazioni e ai servizi in rete**

- **I dati devono poter essere fruiti in modalità digitale, poiché vige il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con le pubbliche amministrazioni**

- **Le recenti modifiche al CAD rivedono la disciplina sulle basi di dati di interesse nazionale (art. 60, CAD). Fra l'altro, viene prevista la finalità statistica dell'utilizzo delle banche dati delle pubbliche amministrazioni**

Dati delle PA: open data

- **La Commissione europea ritiene che i dati, inclusi i dati pubblici, costituiscono materia prima economica quasi alla pari del capitale e della forza lavoro**

- **L'agenda digitale italiana, che recepisce l'agenda digitale europea, persegue fra i suoi obiettivi la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi (art. 47, co. 2, lett. b), D.L. n. 5/2012)**

- **Per "open data" si intendono quei dati che dovrebbero essere disponibili senza oneri a chiunque intenda riutilizzarli e ripubblicarli liberamente**

Dati delle PA: open data

- ***I dati sono di tipo aperto quando presentano le seguenti caratteristiche:***
  - ***sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali***
  - ***sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rappresentati in formati aperti, adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati***
  - ***sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali (art. 68, CAD)***

Dati delle PA: fruibilità

- **Il dato delle pubbliche amministrazioni è il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, lett. m), CAD)**

- **I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte della altre amministrazioni e dei privati (art. 50, comma 1, CAD)**

- **La fruibilità di un dato è la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art 1, comma 1, lett. t), CAD)**

Dati delle PA: scambio e riutilizzo

- **Lo scambio di documenti è la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico (art. 2, comma1, lett. f), D.Lgs. n. 36/2006)**

- **Il riutilizzo è l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2006)**

- **Lo scambio di documenti rientra nella fruibilità dei dati, avviene da parte di pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ed è senza oneri (art. 58, comma 2, CAD)**

Dati delle PA: scambio e riutilizzo

- **Il dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre pubbliche amministrazioni quando l'utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive (art. 50, CAD)**

- **Lo stesso art. 50, comma 2, ultimo periodo, però, esclude la possibilità di un rimborso nei casi previsti dall'art. 43, comma 4, D.P.R. n. 445/2000, che stabilisce la consultazione telematica di documenti fra amministrazioni procedenti e amministrazioni certificanti, senza oneri**

Dati delle PA: convenzioni per lo scambio dati

- **Le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida di DigitPA, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate che disciplinano le modalità di accesso ai dati da parte della amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, CAD)**

- **Obiettivo: agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)**

- **Tali convenzioni valgono anche come autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, DPR n. 445/2000**

Dati delle PA: convenzioni per lo scambio dati

- **In caso di mancata predisposizione delle convenzioni il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le predette convenzioni (art. 58, comma 3-*bis*, CAD)**

- **Le convenzioni devono essere stipulate entro il 25 gennaio 2012 (art. 57, comma14, D.Lgs. n. 235/2010)**

Dati delle PA: convenzioni per lo scambio dati

- **Le PA e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle PA, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, DPR n. 445/2000)**

- **Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58, CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti (art. 72, DPR n. 445/2000)**

Dati delle PA: convenzioni per lo scambio dati

- **Erogatore dei dati è l'amministrazione titolare responsabile della raccolta del dato e del suo trattamento, che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base delle convenzioni previste dall'art. 58, CAD (amministrazione certificante)**

- **Fruitore è l'amministrazione richiedente, che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione (amministrazione richiedente)**

- **Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato (art. 58, comma 1, CAD)**

Dati delle PA: "decertificazione"

- **Direttiva 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183" fa esplicito riferimento al CAD e alle linee guida per realizzare il processo di "decertificazione"**

- **I certificati emessi dalle PA possono essere rilasciati a chiunque sia titolato a chiederli, ma non più se essi, poi, sono destinati a una PA**

- **Dal 1° gennaio 2012- pena la nullità - i certificati devono recare la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, DPR n. 445/2000)**

Dati delle PA: riduzione dell'onere burocratico

- **Interfaccia unitaria delle pubblica amministrazione verso cittadini e imprese per la crescita del Paese**
- **Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) monitora le convenzioni per lo scambio dei dati**
- **Il valore-potere, di un dirigente e/o della PA dove presta servizio non risiede più solamente nella quantità o tipologia di dati che detiene o tratta, ossia nel possesso dei dati in sé, ma si sposta progressivamente nella capacità di condividerli in modo digitale, quindi nella capacità di contribuire al processo di semplificazione della pubblica amministrazione**

Dati delle PA: un'applicazione pratica

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00

Denominazione Agente della Riscossione

Equitalia

000000000000000000000

DESTINATARIO

Agente della Riscossione - prov. di xxxxxxxxx
Indirizzo, Cap Comune

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al pubblico dal xxxxx al xxxxx dalle ore xx.xx alle ore xx.xx

http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.it

Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

99999 YYYYYYYYY YY

Cod . Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQ
Indicazione eventuale qualità di coobbligato

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).
ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXX	0,00
	diritti di notifica 0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 0,00

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dati delle PA: un'applicazione pratica

- **Supponiamo che**
  - **Tizio subisca da una PA una contravvenzione per infrazione al codice della strada**
  - **Tizio contesti la contravvenzione al giudice di pace**
  - **il ricorso di Tizio sia accolto in sede di giudizio e la PA soccomba**
  - **Tizio riceve una cartella di pagamento da Equitalia per la contravvenzione non pagata**

- **Cosa può contestare Tizio?**

- **Le PA soccombente e i gestori di pubblici servizi (Equitalia) sono tenuti allo scambio dati telematico e non possono chiedere al cittadino documenti di cui sono in possesso altre pubbliche amministrazioni, ma solo i riferimenti di tali documenti**

Sommario

1. Governo dell'ICT nella PA
2. CAD
   principi generali; diritti; ambito di applicazione; responsabilità nell'applicazione del CAD
3. Principali modifiche sul CAD
   - D.lgs. n. 235/2010; D.L. n. 5/2012; D.L. n. 179/2012
4. Documento informatico
   - norme; valore probatorio; duplicati e copie
5. Firma del documento informatico
   - firme di un documento informatico; firma a stampa; direttiva europea; valore probatorio delle firme elettroniche
6. PEC
7. Principali modifiche al PCT e al PPT
8. Dati delle pubbliche amministrazioni
   - riutilizzo e scambio documenti; processo di decertificazione; un'applicazione pratica
9. **Contenuti dei siti web**

Contenuti dei siti web (1/3)

- **I siti delle PA contengono i seguenti dati pubblici:**
  - **organigramma, attribuzione e organizzazione degli uffici, nomi dei dirigenti di ciascun ufficio, documenti normativi di riferimento**
  - **elenco delle tipologie di procedimenti svolti, termine per la conclusione, ogni altro termine procedimentale, nome del dirigente responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, scadenze, modalità di adempimento**
  - **indirizzi PEC e PE**
  - **bandi di gara e di concorso**
  - **direttive, programmi, istruzioni, circolari e ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una PA ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse (art. 26, L. n. 241/1990)**

(segue ->)

Contenuti dei siti web (2/3)

- **I siti delle PA contengono i seguenti dati pubblici:**
  - **messaggi di informazione e comunicazioni previsti dalla L. n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)**
  - **elenco dei servizi disponibili in rete e di futura attivazione, con l'indicazione dei tempi previsti per l'attivazione**
  - **registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, con appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano**
  - **tempi di risposta al pubblico (art. 54, CAD)**
  - **elenco della documentazione richiesta per ogni procedimento con i moduli e i formulari relativi (art. 57, CAD)**
  - **elenco retribuzioni e CVS dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (art. 11, co. 8, D.Lgs. n. 150/2009 e art. 21, L. n. 69/2009)**

Contenuti dei siti web (3/3)

- **I siti delle PA contengono i dati pubblici previsti da legge**
- **e.g.: la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese e enti privati e comunque vantaggi economici di qualunque genere sono soggetti alla pubblicità sulla rete Internet secondo il principio dell'accessibilità totale**
- **Tali disposizioni costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità buon andamento e imparzialità, sanciti dall'art. 97 della Costituzione e ad esse si conformano tutte le pubbliche amministrazioni centrali regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2012. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi statuti (art. 18, D.L. n. 83/2012)**

Contenuti dei siti web: pubblicità legale

- **La pubblicità legale è la pubblicità prevista da legge per determinate attività**

- **Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, comma 1, L. n. 69/2009)**

- **Le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 32, comma 5, L. n. 69/2009)**

Contenuti dei siti web: sentenze, massime, norme

- **Le sentenze del giudice amministrativo e del giudice contabile rese pubbliche mediante deposito in segreteria sono contestualmente inserite sul sito istituzionale osservando le cautele previste dalla privacy (art. 56, CAD)**

- **La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare sul sito telematico le notizie relative ad iniziative normative di governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione (art. 55, CAD)**

Grazie dell'attenzione

e-mail: ubalda.macri@giustizia.it